

Ratificata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Rettificata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Modificata e/o integrata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Revocata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Annullata con delibera	di _____	N. _____	del _____

**COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI**

DELIBERAZIONE IN ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI.
DEL 27/06/2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di giugno alle Ore 11:25 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMELIO LUIGI	SI		DI NUNZIO ANTONIA	SI	
AMENTE ANTONIO		NO	FERRARO FRANCESCO	SI	
BARRETTA GIOVANNI	SI		GUARINO ANGELA	SI	
BRUNO POMPEO	SI		MARIANI ALFREDO	SI	
CAIAZZA RAFFAELE	SI		MARRONE ROCCO	SI	
CARPENTIERI VENANZIO	SI		MARRONE NUNZIO	SI	
CECERE ROSA		NO	MOTTOLA LUCIANO	SI	
CERROTA GIUSEPPE	SI		MUNGIGUERRA ANTONIO	SI	
CHIANTESE GIUSEPPE	SI		PENTORIERO AGOSTINO	SI	
CICCARELLI CIRO STEFANO	SI		PIETROLUONGO PASQUALE	SI	
COSTA ALFONSO	SI		PIO LUCIA		NO
D'ANGELO PIETRO	SI		PONTICIELLO MARCO	SI	
DI MUNNO PATRIZIA	SI				

Assegnati N. 25
In carica N.25

Presenti N.22
Assenti N.3

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri Amente - Pio

Presiede il Sig. Pietro D'Angelo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il segretario – La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i sigg.ri _____.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona il consigliere Caiazza-

Intervengono gli assessori Rostan e Mastropasqua. Intervengono poi i consiglieri Costa, Mottola, Pentoriero, Guarino.

Alle ore 13,10 esce il consigliere Di Munno – Presenti 21

Interviene infine il consigliere Cerrota.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto della trascrizione della seduta, allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dei pareri dei Responsabili di Settore di cui all'art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267\2000, nonché del Segretario Generale di cui all'art. 97, comma 2 del medesimo decreto N. 267\2000;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli 11

Contrari 3(Costa – Mottola – Pietroluongo)

Astenuti 7 (Pentoriero – Bruno Pompeo – Di Nunzio – Marrone Rocco – Cerrota – Ponticiello – Marrone Nunzio)

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta.
2. Di incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. – Demografici – Fiscalità locale pro-tempore, affidataria delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 del Decreto legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

Il consigliere comunale Caiazza Raffaele

preMESSo che:

- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi e di reciproca solidarietà che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;

Atteso che

già da tempo è stato ritenuto che nell'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico";

con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale "è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri";

da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell'art. 2 della Costituzione, che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;

la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce "vita familiare" protetta dall'art. 8 della Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04).

la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;

ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010

della Corte costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia, nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000;

il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;

per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;

Rilevato pertanto che:

- fermi restando i registri previsti dalla Legge e dal Regolamento Anagrafico, è possibile operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Ritenuto che:

- effettivamente la creazione di un nuovo status personale non può che spettare al legislatore statale ma ciò nonostante deve riconoscersi al Comune, nell'ambito del ruolo rivestito per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale giusta quanto stabilito dal D. Lgs. 267/2000, la possibilità di istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

Evidenziato che:

- l'iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;

PROPONE DI DELIBERARE:

1. Ritenuta l'opportunità, per i succitati motivi, di disporre la tenuta presso il Servizio di Stato Civile del Comune di Melito di Napoli di un Registro Amministrativo dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma solamente da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà, di:
 - a) Istituire un Registro Amministrativo delle unioni civili presso il servizio Stato civile del Comune di Melito di Napoli
 - b) Dare atto che il sopracitato registro non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico e di stato civile.
 - c) Approvare l'allegato "Regolamento comunale sulle unioni civili", che costituisce parte integrante della suddetta deliberazione.

Comune di Melito di Napoli

Regolamento per l'istituzione del registro delle unioni civili

1. Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'istituzione del registro per le unioni civili.

Il Comune di Melito di Napoli, nell'ambito della propria autonomia statutaria ed in ossequio al principio di uguaglianza sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.

Garantisce, altresì, i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ivi compreso il nucleo nascente dall'unione civile.

2. Ai fini del presente regolamento è considerata "unione civile" il rapporto tra due maggiorenni, di sesso diverso

o dello stesso sesso, che ne richiedano la registrazione amministrativa presso il pubblico registro appositamente

istituito presso l'ufficio di stato civile della casa comunale.

3. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente ai sensi

del presente articolo, l'accesso ai procedimenti, ai benefici ed opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute alle coppie unite dal vincolo del matrimonio

4. L'Amministrazione si impegna altresì, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

a) casa;

b) sanità e servizi sociali;

c) giovani, genitori e anziani;

d) sport e tempo libero;

e) formazione, scuola e servizi educativi;

f) diritti e partecipazione.

Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

Art. 2

E' istituito presso il Comune di Melito di Napoli il registro amministrativo delle unioni civili.

Ai fini del presente Regolamento è considerata "unione civile" il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso

diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.

L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati attestato di "unione civile basata su vincolo

affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, in

relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R.223/1989).

Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni

dell'Amministrazione comunale.

Art. 3.

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 "del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della

Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.

Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del

Comune di Melito di Napoli, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954, e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, da almeno 365 giorni solari.

Art. 4

L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da:

* due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da

vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno 365 giorni nel Comune di Melito di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;

* due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno 365 giorni nel Comune Melito di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di

tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso l'Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento e compilino:

a) la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà;

b) la Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle unioni civili.

Art. 5

Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Melito di Napoli produce la cancellazione dal Registro.

Questa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.

L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali

non sia stata resa la prescritta comunicazione, deve invitare gli interessati a renderla.

In caso di mancata comunicazione l'Ufficio competente provvede di ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.

La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale

e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente

dell'unione la comunicazione ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti

affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica sensi degli

art. 4 e 10 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.

L'unione civile cessa con la morte di una delle parti.

Restano salvi i benefici che il Comune, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita

civilmente, dei quali - previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio - continua a godere

il convivente superstite.

Art. 6

Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa con l'esclusivo fine di dare attuazione ai principi generali ispiratori richiamati

nell'art. 1 del presente regolamento.

Pertanto, non sostituisce in alcun modo la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il

diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze

amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Con successivo provvedimento della Giunta Comunale, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente Regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE AA.GG. – DEMOGRAFICI – FISCALITA' LOCALE

si esprime parere **FAVOREVOLE**

si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ANGELA OSCURATO

Melito li _____

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

si esprime parere **FAVOREVOLE**

si esprime parere **CONTRARIO** per il seguente motivo : _____

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Natalia Matassa

Melito li _____

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° _____ Cap. PEG n° _____ Art. _____

Competenza/anno _____

Rif. Ex cap. n° _____

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n° _____ per € _____

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T.U.E.L. n. 267/00) n° _____ per € _____

si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Natalia Matassa

PARERE SULLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U . E . L . n. 267/2000)

Nulla da osservare

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marco Caputo

Melito li _____

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
Dott. Marco Caputo

Il Presidente del Consiglio
Pietro D'Angelo

Melito li 04/07/14

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.

IL MESSO COMUNALE
Ciccarelli Antimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marco Caputo

Melito li _____

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione, è stata trasmessa a: _____ con nota N. _____ del _____
Melito li _____

Il Segretario Generale
Dott. Marco Caputo

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 04/07/14 contrassegnata con N. 1444 del Registro delle Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.

Melito li 18/7/14

Il Messo Comunale
Ciccarelli Antimo

Il Segretario Generale
Dott. Marco Caputo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 28/7/14 perchè

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.

Melito li 28/7/14

Il Segretario Generale
Dott. Marco Caputo

Copia della presente viene trasmessa :

Al Settore _____
Al Settore _____
Al Settore _____
Al Settore _____
Al Settore _____

Al Settore _____
Al Settore _____
Al Settore _____
Al Settore _____